

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5318 del 04/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta Soc. Agr. F.lli Visentini di Visentini Attilio e C. S.r.l. con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Corte Centrale n. 4; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ESSICCAZIONE CEREALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5514 del 04/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 20750/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **Soc. Agr. F.Ili Visentini di Visentini Attilio e C. S.r.l.** con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Corte Centrale n. 4; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE CEREALI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie presentata in data 27/06/2017 assunta al P.G. dell'Ente al n. 17830, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Pratica Suap n. 408/2017, con nota Prot. Gen. n. 0017939 del 28-06-2017 e assunta al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/7568 del 28/06/2017, dalla ditta Soc. Agr. F.Ili Visentini di Visentini Attilio e C. S.r.l. con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Corte Centrale n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **ESSICCAZIONE CEREALI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico connesso alla realizzazione di un nuovo capannone agricolo per l'installazione di un impianto di essiccazione del riso e per lo stoccaggio del medesimo cereale;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTO il parere ambientale favorevole del Servizio Ambiente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, del 28/06/2017 trasmesso con nota Prot. Gen. n. 0017939 del 28-06-2017 e assunta al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/7568 del 28/06/2017 relativo alla matrice rumore;

CONSIDERATO che con nota di questa struttura Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/8365 del 19/07/2017 si è provveduto a comunicare alla ditta l'*esito negativo della verifica formale della completezza dell'istanza in quanto la* domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata esclusivamente per la matrice rumore mentre la ditta è risultata essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 97109 del 15/11/2007 e pertanto l'istanza di AUA non era da considerarsi completa poiché la stessa deve prendere in considerazione tutte le matrici ambientali coinvolte nell'esercizio dell'attività, quindi anche le emissioni in atmosfera ed eventualmente gli scarichi idrici qualora in azienda fossero presenti scarichi fognari da includere anch'essi nell'istanza di AUA;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta, registrata al Protocollo Generale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al n. 21538 in data 02/08/2017 e al n. 22106 del 08/08/2017, trasmessa con nota del SUAP Prot.n. 0021922 del 04/08/2017 acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/9037 del 07/08/2017 e con nota SUAP Prot. n. 22428 del 10-08-2017 acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/9286 del 16/08/2017 riguardante le emissioni in atmosfera (attestazione relativa alla non assoggettabilità all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera), gli scarichi idrici (dichiarazione che in azienda non vi sono scarichi di acque reflue o di altro tipo) e gli oneri istruttori;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'impresa in materia di emissioni in atmosfera nella relazione "documentazione esplicativa di non assoggettabilità all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera" e precisamente che *"la citata autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Ferrara P.G. n. 97109 del 15/11/2007 riguarda un'altro impianto di essiccazione mais ubicato in un diverso punto dell'azienda"* e che *"per quanto riguarda invece l'assoggettabilità del nuovo impianto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in base alla Parte Quinta del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e successive modifiche ed integrazioni (D.lgs. 128/2010) Allegato IV- Impianti ed attività in deroga, non sono sottoposti ad Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera "impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas" e pertanto il progetto in esame, in relazione alla ridotta potenza termica nominale complessiva prevista (< 2.5 MW), ed essendo tale impianto impiegato dall'azienda agricola direttamente, ricadendo nella fattispecie di cui sopra non è sottoposto ad Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera ai sensi della normativa vigente e per quanto attiene gli scarichi idrici non vi sono scarichi di acque reflue o di altro tipo"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, fermo restando che la scrivente agenzia si riserva, una volta realizzato l'impianto di essiccazione riso, di effettuare controlli su quanto attestato dall'azienda in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dell'ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **Ditta Soc. Agr. F.lli Visentini di Visentini Attilio e C. S.r.l.** , nella persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Corte Centrale n. 4, codice fiscale e partita Iva n. 01710680388, per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE CEREALI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- Entro 60 gg dall'ottenimento dell' A.U.A., presentare all'Ufficio Ambiente tramite il SUAP una nuova valutazione di impatto acustico che tramite una campagna di misurazioni nel periodo di massima attività dell'impianto comprovi il rispetto dei limiti di rumore sia ai confini di proprietà sia ai ricettori più prossimi all'impianto (R5). Nel caso detta verifica post operam rilevi il superamento dei limiti

normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere ulteriori accorgimenti di mitigazione del rumore;

2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.